



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

CODICE POSTALE 70052

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

(testo approvato con deliberazione 90/C.C. del 30.11.2009)

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e garantire la più ampia fruibilità dei beni comuni.

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio.

Art. 2 Funzioni di Polizia Urbana

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3 Oggetto e applicazione

Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, primo comma, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali.

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai dirigenti comunali e dagli ufficiali, sottufficiali ed agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 4 Definizioni

Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico; il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate e accessibili a chiunque;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 5 Concessioni e autorizzazioni

Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva e specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta all'Autorità Comunale, con istanza in regola con la legge sul bollo.

L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, quale documentazione debba correderla.

L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

Le concessioni e le autorizzazioni, ove non è prescritto il termine temporale, hanno di norma una validità per un anno decorrente dal giorno del rilascio e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per un uguale periodo.

Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, dal titolare della concessione o della autorizzazione.

Si possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando sopravvengono nuove esigenze che rendono i provvedimenti rilasciati incompatibili con l'interesse pubblico.

Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta, permessi, licenze, rilasciati in base al presente regolamento, si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per eventuali danni;
- d) con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare, a suo criterio insindacabile le concessioni rilasciate, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

Art. 6 Vigilanza

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, al personale del Corpo di Polizia Municipale. In via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza i compiti di vigilanza sono attribuiti anche ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi nonché ai funzionari dell'ASL.

Il personale del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

Compito della Polizia Municipale è quello di prevenire e di reprimere gli abusi a danno dei consumatori e della collettività, vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardo a:

- esercizi commerciali
- laboratori artigianali
- pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- mercati, chioschi, o altre strutture commerciali mobili
- vendite stagionali o itineranti
- impianti di distribuzione del carburante su aree pubbliche
- esercenti altre attività economiche e non economiche
- installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e privato

Nell'ambito di tale potestà, gli agenti e ufficiali della Polizia Municipale:

- eseguono accertamenti nella fase di istruttoria delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni comunali;
- effettuano rilevazioni per verificare l'osservanza delle norme che disciplinano il commercio in materia di prezzi al consumo e sul rispetto degli orari stabiliti per le attività;
- vigilano per la tutela di tutti i beni comunali, dell'ordine e del decoro cittadino;
- contestano le violazioni amministrative accertate nelle materie di competenza;
- inoltrano alla competente Procura della Repubblica le notizie di reato inerenti gli illeciti penali accertati.

Art. 7 Sospensione, revoca e decadenza delle autorizzazioni e concessioni

Le concessioni e autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento possono essere sospese o revocate in ogni momento con semplice preavviso da parte dell'Amministrazione Comunale ove ricorrano ragioni di viabilità, per motivi di interesse pubblico, per consentire lo svolgimento di manifestazioni organizzate e/o patrocinate dall'Ente, per l'esecuzione di opere di pubblico interesse.

La sospensione o la revoca per questi casi dà diritto al rimborso proporzionale del canone quando si protragga oltre 15 giorni consecutivi ove trattasi di concessioni annuali, ed oltre 5 giorni consecutivi ove trattasi di autorizzazioni o concessioni giornaliere.

La concessione o autorizzazione è revocabile:

- quando l'Amministrazione Comunale decida di usare diversamente il suolo pubblico. In tal caso si provvederà ad informare i soggetti interessati immediatamente dopo l'approvazione del progetto esecutivo relativo alla trasformazione dell'area
- quando gli arredi autorizzati abbiano subito sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato
- in caso di continua inosservanza delle norme del presente Regolamento e della legislazione vigente
- per continua mancata manutenzione
- qualora l'occupazione sia fonte di giustificata molestia e di disagio alla cittadinanza.

In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi, indennità o quant'altro.

La concessione o autorizzazione può essere dichiarata decaduta e conseguentemente revocata senza restituzione del canone nei seguenti casi:

- quando il titolare della concessione o autorizzazione ceda ad altri l'uso dello spazio ottenuto in concessione
- quando il titolare della concessione o autorizzazione o i suoi dipendenti abbiano un contegno offensivo alla decenza o contrario alla pubblica quiete e all'ordine pubblico
- per recidiva trasgressione commessa dal titolare della concessione o autorizzazione o dai suoi dipendenti
- per irregolare tenuta dell'area occupata o per danni arrecati a beni di proprietà comunale;
- per morosità del canone, ove previsto, fermo restando il recupero coattivo della somma dovuta all'Amministrazione Comunale.

La sospensione, la revoca e il diniego delle concessioni o delle autorizzazioni sono disposte dall'ufficio competente al rilascio di tali atti, anche su segnalazione di altri uffici coinvolti nel procedimento.

Art. 8 Sanzioni

La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, irrogata dall'Autorità Comunale competente.

L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981

n° 689 e successive modifiche.

Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.

Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso, si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino la cui quantificazione è demandata agli uffici tecnici comunali.

Per tutte le sanzioni applicate nel rispetto del presente Regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81.

CAPITOLO II SICUREZZA E QUALITÀ DELL ' AMBIENTE URBANO

Art. 9 Comportamenti vietati

A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi di arredo urbano o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni;
- g) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- h) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti.
- i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- j) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
- k) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati o dei canali eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- l) compiere, in luogo pubblico o in luogo visibile dalla via pubblica, atti contrari al pubblico decoro che possano recare molestia o incomodo alle persone o essere causa di pericoli ed inconvenienti.
- m) esporre in luogo pubblico o in luogo visibile dalla via pubblica oggetti o cose contrari al pubblico decoro
- n) soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- o) accendere fuochi ed allestire banchetti nelle strade, nei luoghi di passaggio pubblico e sulle spiagge;

Art. 10 Altre attività vietate

A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

1. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L' ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
2. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
3. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
4. procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sotto stanti del fabbricato;
5. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecce, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.
6. eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi e giochi pirici nelle piazze e nelle vie pubbliche.
7. scaricare sulla pubblica via acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
8. gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
9. avere atteggiamenti e comportamenti che arrecano fastidio e pericolo nei confronti degli utenti delle strade pubbliche o ad uso pubblico, intralciando il flusso pedonale e veicolare. Nello specifico è vietato sdraiarsi o sedersi per terra sui marciapiedi, allestire bivacchi, avvicinarsi ai veicoli in circolazione per effettuare questue o per offrire servizi quali la pulizia o il lavaggio dei parabrezza o di altre parti dei veicoli.
10. somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati dall'amministrazione comunale.

11. creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;

Art. 11 Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- a. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- b. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante
- c. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Art. 12 Accensioni di fuochi

E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nell'ambito del centro urbano salvo che l'accensione sia stata autorizzata dal Sindaco in occasione di festività o ricorrenze purchè siano rispettate le prescrizioni imposte per ragioni di pubblica sicurezza.

Art. 13 Pulizia

Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico.

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri.

Quando l'attività di cui al comma precedente si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri, per il deposito dei rifiuti minuti.

L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.

I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza.

I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui ai comma precedenti, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuare immediatamente lo sgombero e la pulizia.

I proprietari o amministratori o conduttori di stabili, o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate e accessibili a chiunque, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

Ogni terreno privato deve essere tenuto, in ogni momento, in buone condizioni igieniche da parte di chi ne ha la disponibilità. I proprietari dei terreni confinanti con le strade pubbliche hanno l'obbligo di rimuovere eventuali sterpaglie che possano dar causa ad incendi anche per autocombustione durante il periodo estivo; di assicurare una recinzione del terreno efficiente e comunque idonea ad inibire l'accesso ad estranei e lo scarico dei rifiuti

Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi che successivamente dovranno essere depositati chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

Art. 14 Rifiuti

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.

Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi di raccolta e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

Qualora i contenitori di cui al comma precedente siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

Le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti, per la loro elevata valenza sociale, economica ed ecologica.

I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento

dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.

E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali, nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla Legge.

In particolare è vietato ai titolari di macellerie, pescherie e a tutti i titolari di panche e box per la vendita del pesce presso il mercato ittico giornaliero di Corso Umberto e comunque a tutti i titolari di attività che producono sottoprodotti di origine animale, di non depositare gli stessi all'interno di cassonetti preposti per la raccolta di rifiuti solidi urbani. I titolari di tali attività hanno l'obbligo di smaltire tale tipologia di rifiuti attraverso ditte specializzate e appositamente autorizzate con rapporto documentato mediante convenzione scritta.

E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Oltre al divieto di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, è vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi sul suolo pubblico.

Art. 15 Manutenzione degli edifici e delle aree

I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree private visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

Art. 16 Divieti

Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- danneggiare la vegetazione;
- procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- calpestare le aiuole;
- calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza dell'Autorità competente.

Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

- apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
- modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
- spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;
- collocare volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere su strutture pubbliche, monumenti, pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche, alberi, veicoli in sosta, salvi i casi di autorizzazione temporanea rilasciata dall'Autorità Comunale per il materiale celebrativo di festività civili e religiose.

Su edifici privati visibili dalla pubblica via è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare e tingere i muri degli edifici stessi;

Art. 17 Rami e siepi

I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.

Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.

I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

CAPITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 18 Disposizioni generali

A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione.

Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

- le aree e gli spazi di dominio pubblico;
- le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi i portici ed i relativi interpilastri;
- le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate e accessibili al pubblico.

Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma precedente, sono subordinate a preventivo parere dei competenti uffici comunali.

Per le occupazioni relative ad attività commerciali ove non siano installati manufatti l'autorizzazione è rilasciata dall'ufficio commercio e pubblica sicurezza.

Ogni altro tipo di occupazione, se temporanea, sarà rilasciata dal Comando di Polizia Municipale che valuterà la compatibilità con le esigenze della viabilità.

Ove trattasi di occupazioni non temporanee e con durata superiore a un anno le autorizzazioni saranno rilasciate dall'ufficio competente alla gestione del patrimonio comunale.

Qualora l'occupazione non riguardi i marciapiedi o aree di sosta della carreggiata limitrofe ai marciapiedi, l'autorizzazione sarà rilasciata, previo indirizzo del Sindaco e/o dell'Assessore delegato alle Attività Produttive allorché l'area richiesta è individuata su aree pedonali, piazze, larghi o altre aree ampie nella disponibilità del comune.

Per la collocazione di manufatti, chioschi e dehors adibiti all'esercizio di attività commerciali sul suolo pubblico e su aree private aperte al pubblico, necessita la preventiva concessione, autorizzazione o nulla osta degli uffici tecnici comunali.

All'uopo dovrà essere prodotta unitamente all'istanza un progetto planimetrico della tipologia della struttura che si intende installare con documentazione illustrativa degli eventuali arredi, specificazione delle dimensioni, del materiale dei colori e dell'indicazione dell'area da occupare. Tale progetto sarà oggetto di valutazione degli uffici tecnici comunali sotto il profilo estetico nonché in merito all'inserimento del manufatto nel contesto ambientale del luogo ove si richiede l'installazione.

L'istante dovrà inoltre produrre, a seguito dell'installazione, prima del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, una relazione tecnica che attesti le condizioni di sicurezza della struttura e del suo corretto montaggio.

In presenza di vincoli di tutela monumentale e ambientale è necessario ottenere il preventivo benestare degli organi competenti ai sensi della normativa vigente.

Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al terzo comma del presente articolo.

La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce solo alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire il permesso di costruire che in tal caso dovrà essere rilasciato dagli uffici tecnici comunali.

Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia e alle disposizioni dei piani commerciali vigenti. Le norme del presente regolamento sono integrative delle disposizioni dei piani commerciali vigenti.

Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Tutte le occupazioni del suolo pubblico sono regolamentate oltre che dalle presenti disposizioni anche da apposito regolamento comunale che disciplina i criteri per l'applicazione della TOSAP.

Art. 19 Specificazioni

Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili si distinguono in:

1. **occasionali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni quindici e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
2. **temporanee:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni trenta. Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee per l'esercizio di attività commerciali in occasione di specifiche ricorrenze o eventi previo indirizzo favorevole del Sindaco e/o dell'Assessore delegato alle Attività Produttive; per consentire l'effettuazione di traslochi o operazioni di carico e scarico; per consentire il temporaneo deposito di materiali sul suolo pubblico nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per l'esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
3. **stagionali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongono ogni anno. Nel corso della stagione estiva le occupazioni per l'esercizio delle attività commerciali possono essere rilasciate nel periodo compreso dal 1 maggio al 30 settembre salvo anticipazioni e proroghe concesse previo indirizzo favorevole del Sindaco e/o dell'Assessore delegato alle Attività Produttive
4. **annuali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

Art. 20 Occupazioni per l'esercizio di attività commerciali .

Le occupazioni del suolo pubblico possono essere rilasciate ai titolari di pubblici esercizi al sol fine di posizionare, sulle aree esterne ubicate nelle immediate vicinanze degli accessi ai locali, sedie, tavolini, tende, gazebo, dehors e altre installazioni per la creazione di zone d'ombra.

Tali occupazioni possono essere concesse sui marciapiedi e su porzioni della carreggiata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- lo spazio della carreggiata ove può essere consentita l'occupazione deve essere limitato all'area riservata agli stalli di sosta delle autovetture la cui larghezza non può comunque essere superiore a mt. 2,00;
- l'occupazione può essere consentita solo su strade non interessate da un consistente volume di traffico e preferibilmente con circolazione a senso unico di marcia

- è fatto obbligo ai soggetti autorizzati all'occupazione della carreggiata di adottare le opportune cautele per rendere visibili le installazioni posizionate sulla strada pubblica anche nelle ore notturne mediante l'apposizione di impianti di illuminazione e catarifrangenti che non arrechino disturbo alla circolazione stradale;
- non sarà consentita l'occupazione della carreggiata in prossimità di intersezioni ovvero ove sussistano conformazioni geometriche della strada tali da rendere pericolosa la circolazione dei veicoli
- le installazioni apposte sull'area interessata dall'occupazione non devono determinare impedimenti allo scolo delle acque pluviali
- le aree della carreggiata interessate dall'occupazione devono essere perimetrate con recinzioni a tutela della sicurezza dei clienti degli esercizi;
- ovunque sia autorizzata l'occupazione parziale della carreggiata deve essere garantito il transito dei pedoni sui marciapiedi lasciando libera una zona larga non inferiore a m. 1 al fine di consentire il passaggio anche a veicoli al servizio di soggetti disabili;

Qualora nelle immediate vicinanze dell'area da occupare vi siano altre attività commerciali ovvero accessi privati carrabili, luci, finestre, ingressi condominiali, dovrà essere prodotto l'assenso scritto di tutti i soggetti interessati.

Art. 21 Occupazioni con chioschi

Le richieste di occupazioni di suolo pubblico per l'installazione di chioschi sono necessarie e preliminari a qualsiasi altra autorizzazione (di natura edilizia) per la loro realizzazione; La richiesta di autorizzazione alla realizzazione di chioschi non può essere esaminata dagli uffici tecnici del Comune se difetti dell'autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico.

Le richieste possono essere di semplice installazione per strutture precarie e temporanee (manufatti smontabili e non infissi al suolo -criterio strutturale- e destinati ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici e cronologicamente delimitati -criterio funzionale-), ovvero di tipo edilizio per strutture stabili. Le prime sono rilasciate dall'ufficio commercio e pubblica sicurezza, le seconde dall'ufficio tecnico comunale.

L'autorizzazione per l'occupazione con chioschi può essere rilasciata ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile o siano ubicati nelle immediate vicinanze dello stesso; ai titolari di edicole o punti di vendita della stampa; a soggetti che esercitano attività di promozione del turismo; a soggetti che effettuano servizi di pubblica utilità.

Qualora trattasi di pubblici esercizi e non sussiste una area idonea antistante l'ingresso dell'attività, l'autorizzazione può essere rilasciata anche su una area posizionata nelle immediate vicinanze ad una distanza non superiore a 10 m dall'ingresso.

Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione per l'occupazione con chioschi si devono osservare, le seguenti disposizioni.

Il titolare del pubblico esercizio che intende insediare un chiosco dovrà presentare agli uffici competenti, almeno trenta giorni prima di quello previsto per la installazione, formale istanza in bollo, indirizzata al Sindaco, corredata dalla seguente documentazione:

- a) progetto in tre copie in scala, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui la struttura viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e / o di passaggi pedonali.

Dovranno prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni della installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici ecc...;

- b) relazione scritta;
- c) campione del tessuto della eventuale copertura;
- d) fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo dove la struttura dovrà essere inserito;

Quando l'autorizzazione per l'installazione di chioschi è precaria, temporanea e concessa per periodi stagionali dovrà essere richiesta ogni volta con formale istanza in bollo.

La struttura autorizzata dovrà, a cura e spese del titolare, essere temporaneamente rimossa qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione ovvero allorquando è richiesta la disponibilità del suolo dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di pubbliche manifestazioni e per motivi di pubblica utilità. In tal caso dovrà essere dato un preavviso per tempo debito al titolare dell'autorizzazione o concessione.

In occasione di rinnovo, ove la struttura sia quella collocata nella stagione immediatamente precedente, la dichiarazione, in calce all'istanza, del titolare attestante la totale conformità a quella precedentemente autorizzata, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione sopra elencata.

Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento dovrà essere rimosso dal suolo Pubblico.

Entro 7 giorni dalla data di installazione del chiosco il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare all'ufficio commercio, idonea documentazione fotografica con almeno 2 foto a colori formato 9x12 della struttura installata. La documentazione fotografica è indispensabile per eventuale e successivo rinnovo dell'autorizzazione.

La struttura concessa non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali. In particolare nell'area ove si insedia l'installazione dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali che di norma deve essere di metri due. Può fare eccezione il caso in cui la struttura è a filo marciapiede ed il marciapiede stesso è inferiore a metri due, purché venga lasciato uno spazio pedonale sufficiente per il transito dei disabili; eventuali danni alle pavimentazioni, ove non ripristinati immediatamente da chi li ha cagionati, saranno ripristinati a cura dell'Amministrazione Comunale per il tramite degli uffici tecnici comunali con addebito dei costi al titolare dell'autorizzazione.

Al fine di uniformare la tipologia dei chioschi lungo la litoranea e nell'ambito del centro urbano, con specifici provvedimenti, possono essere definite a cura degli uffici tecnici comunali specifiche caratteristiche tipologiche a cui dovranno attenersi i titolari delle concessioni o autorizzazioni.

In presenza di specifici vincoli di legge sotto il profilo ambientale, storico e monumentale è sempre necessario ottenere il nulla osta degli organi competenti prima dell'installazione dei chioschi.

Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio comunale, anche in aree soggette a vincoli storico-ambientali. La tipologia degli ombrelloni deve essere caratterizzata da una solida struttura in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato.

Soluzioni a chiosco o gazebo, con struttura metallica e / o lignea sono idonee soprattutto per parchi, giardini e piazze mentre nelle zone di interesse storico e / o ambientale tali manufatti possono essere insediati solo se di particolare qualità progettuale e previo indirizzo favorevole espresso dall'Amministrazione Comunale.

Art. 22 Occupazioni per manifestazioni

Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre al parere dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a:

- modalità di occupazione;
- strutture che si intende utilizzare;
- impianti elettrici.

In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Autorità comunale valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno quindici giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

L'autorizzazione per pubblici spettacoli sarà rilasciata previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza per i Pubblici Spettacoli ogni qualvolta è necessario tale parere ai sensi della normativa vigente.

Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo o resi disponibili dall'Amministrazione Comunale e/o da privati.

Qualora trattasi di manifestazioni non organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale ed il palco allestito per lo spettacolo è di dimensioni superiori a m. 8 x 4, il rilascio dell'autorizzazione è soggetto alla prestazione di una congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni provocati a beni pubblici. L'ammontare della garanzia è determinato dall'ufficio comunale preposto alla gestione del patrimonio pubblico che ne determinerà l'ammontare in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata.

Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo lo svolgimento della manifestazione pubblica e la rimozione delle installazioni.

Art. 23 Occupazioni con strutture pubblicitarie

Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale "sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche

temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione e in conformità alle norme del vigente Piano Generale degli Impianti pubblicitari.

Art. 24 Occupazioni per lavori di pubblica utilità

Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio, o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.

La comunicazione di cui al comma precedente, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale.

L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti.

Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Art. 25 Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione.

Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa. Tali occupazioni non possono essere rilasciate nel centro storico.

È fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma precedente, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

L'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio.

Lo spazio antistante l'esercizio non costituisce "passo carrabile", ma ordinario spazio di occupazione suolo.

Art. 26 Occupazioni per traslochi

Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, al Comando di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Arte 27 Occupazioni di altra natura

L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento è subordinata al rilascio di un indirizzo favorevole del Sindaco e al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere la preventiva approvazione del Sindaco.

A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli, e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso di specie.

Tale tipologia di autorizzazioni sono rilasciate dagli uffici tecnici comunali.

E' vietato effettuare soste protratte con camper e roulotte su strade ed aree pubbliche per una durata superiore ad un giorno allorquando trattasi di luoghi non espressamente attrezzati ed autorizzati per l'esercizio del campeggio.

E' vietato dimorare in luoghi pubblici o in aree private accessibili a chiunque, con tende, baracche o ripari di fortuna. Gli organi di polizia possono allontanare i trasgressori, procedere al sequestro delle tende o delle attrezzature utilizzate ovvero abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati.

Art. 28 Occupazioni per comizi e raccolta di firme, per associazioni senza scopo di lucro e analoghe iniziative.

L' autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa dal Sindaco, previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare per cui esprime il parere il Comando di Polizia Municipale

L'autorizzazione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima.

L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

In presenza di più domande si valuterà la possibilità di coesistenza delle occupazioni. Solo laddove la stessa non risulti possibile, si procederà all'assegnazione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande presso l'ufficio protocollo.

Art. 29 Occupazioni per temporanea esposizione

In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

Art. 30 Occupazioni per esposizione di merci

Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti anche nelle zone di rilevanza storico-ambientale possono ottenere l'autorizzazione per l'esposizione di merci sul suolo pubblico a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Per l'esposizione di prodotti ortofrutticoli necessita che gli stessi siano posizionati su apposite strutture igienicamente idonee ed aventi una altezza di non meno di 30 cm dal suolo pubblico.

CAPITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI.

Art. 31 Disposizioni generali

Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

Il Comando di Polizia Municipale e i competenti uffici dell'ASL, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dal Comando di Polizia Municipale o dell'ASL, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore.

I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti

tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle ore 16,00 alle ore 20.00 dei soli giorni feriali.

Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco.

La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune presso l'ufficio ambiente almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.

Art. 32 Spettacoli e trattenimenti

I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno dalle ore 23,00 e le ore 8,00 e dalle ore 14.00 e le ore 17.00.

Ai soggetti titolari delle autorizzazioni di cui al comma precedente è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

I titolari di licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti pubblici, nonché dei pubblici esercizi ove sia diffusa musica in luoghi aperti, devono osservare le prescrizioni e gli orari disposti con specifiche ordinanze del Sindaco volte ad evitare ogni pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 33 Circoli privati

Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le medesime prescrizioni di cui al precedente articolo.

Art. 34 Abitazioni private

Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni percepibili in ambienti esterni non possono farsi funzionare prima delle ore 7,00 e dopo le ore 22,00.

Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.

Art. 35 Strumenti musicali

Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e dalle ore 22,00 alle ore 8,00 salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art.36 Giochi all'esterno dei locali

Chiunque detenga all'aperto e all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 23,00 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo, salvo autorizzazione in deroga rilasciata dal Sindaco o dall'Assessore delegato alle Attività produttive per limitati periodi nel corso della stagione estiva e purchè sia comunque garantita la quiete pubblica.

Art. 37 Uso dei dispositivi antifurto

Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici di antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

Chiunque utilizza dispositivi acustici di antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

Fatto salvo, quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico di antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione saranno poste a carico del trasgressore.

Art. 38 Pubblicità fonica

La pubblicità fonica può essere esercitata con veicoli mobili su strade e piazze pubbliche nell'ambito del centro urbano del Comune di Bisceglie eccetto che nel centro storico, le aree in prossimità dell'ospedale, di case di cura e delle scuole.

La pubblicità fonica può essere esercitata nell'ambito delle seguenti fasce orarie:
dal mese di aprile al mese di ottobre – dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 21,00
dal mese di novembre al mese di marzo – dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

La pubblicità fonica ove è intesa a divulgare messaggi di pubblico interesse o che annuncino manifestazioni promosse o organizzate da partiti politici e associazioni onlus deve essere autorizzata dal Sindaco. L'istanza deve essere proposta dagli interessati almeno cinque giorni

prima della manifestazione fatti salvi eventuali motivi di urgenza. Per tale tipologia di pubblicità fonica il testo del messaggio che si intende divulgare deve limitarsi all'annuncio dell'avviso di pubblico interesse ovvero del luogo e dell'orario in cui si svolgerà il comizio e/o la pubblica manifestazione e di coloro che interverranno.

Qualora la pubblicità fonica intende promuovere iniziative e attività commerciali la richiesta dovrà essere proposta almeno cinque giorni prima al Comando di Polizia Municipale con istanza in bollo. La richiesta dovrà indicare il testo del messaggio che si intende divulgare e la zona in cui circolerà il veicolo mobile. Ove non ostino motivi di pubblico interesse e non sussistano precedenti richieste per la medesima zona può essere rilasciata l'autorizzazione per non oltre due giorni nell'ambito delle fasce orarie sopra indicate.

La diffusione del messaggio pubblicitario attraverso gli altoparlanti non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore determinati dal DPCM del 1 marzo 1991 e comunque non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica. La pubblicità fonica può essere esercitata esclusivamente con veicoli in movimento senza stazionare in modo protratto su aree pubbliche e private.

L'esercizio della pubblicità fonica senza la preventiva autorizzazione comporterà nei confronti dei trasgressori l'applicazione della sanzione prescritta dall'art. 23 del D.lgs n. 285/92 (Nuovo Codice della strada). Per l'inosservanza delle ulteriori prescrizioni imposte dal presente regolamento saranno irrogate le prescritte sanzioni.

Art. 39 Trattamenti sanitari obbligatori e accertamenti sanitari obbligatori.

In occasione di trattamenti sanitari obbligatori TSO o accertamenti sanitari obbligatori ASO, ai sensi della legge statale, gli operatori sanitari e il personale della Polizia Municipale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.

Gli operatori sanitari intervengono sul posto ed attuano il provvedimento di TSO e ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.

Il personale della Polizia Municipale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento coattivo solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva, ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose o qualora sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.

Il personale della Polizia Municipale, nello svolgimento delle operazioni di cui al precedente comma, può operare anche oltre i confini territoriali utilizzando l'arma in dotazione ove sia necessario trasportare il soggetto presso una struttura sanitaria non ubicata nel territorio comunale. Ove sia necessario, purchè sia presente il personale sanitario e vi sia richiesta espressa del medico intervenuto, gli agenti della Polizia Municipale dovranno salire a bordo del veicolo di soccorso o potranno effettuare il trasporto del soggetto destinatario del provvedimento sul proprio veicolo di servizio.

CAPITOLO V MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 40 Cura e Tutela degli animali

È vietato allevare all'interno del perimetro del centro abitato animali da soma, da tiro o animali destinati alla macellazione.

È vietato mantenere sulla pubblica via o in aree private di natura condominiale animali da cortile.

È vietato mantenere, anche in aree private, all'interno del perimetro del centro abitato, un numero di animali da cortile superiore a 10 unità.

In ogni caso il privato che detenga animali deve applicarsi nel garantire la massima pulizia degli animali stessi, delle aree ove gli stessi vivono, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato.

In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.

È vietato abbandonare animali domestici.

È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

È obbligatorio il rispetto di tutte le norme per la protezione degli animali.

In ogni caso, è vietato lasciare liberi dal controllo diretto del proprietario, anche nelle aree private e condominiali, cani che siano sprovvisti di museruola.

In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.

I proprietari dei cani, contestualmente alla data di iscrizione presso l'anagrafe canina, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchips.

Gli ufficiali e agenti della polizia municipale, oltre a contestare la violazione delle disposizioni dei commi precedenti al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

Art. 41 Mantenimento dei cani

Ferme restando le disposizioni di specifiche ordinanze ministeriali e del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre

essere condotti, salvo che nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.

Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore ed esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate e opportunamente delimitate e segnalate.

Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.

Nei luoghi e nei locali pubblici e privati ove sia consentito l'accesso ai cani necessita la presenza di apposita indicazione all'esterno. In tali luoghi i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati o custoditi in aree circoscritte in modo da non recare danno alle persone.

La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale.

Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.

A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di palette o idonee attrezzature per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni le vie pubbliche, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

È vietato il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico.

CAPITOLO VI POLIZIA ANNONARIA

Art. 42 Disposizioni di polizia annonaria

Le disposizioni prescritte nel presente capitolo sono integrative delle norme stabilite nel piano comunale per il commercio su aree pubbliche e in sede fissa e con la legislazione vigente in materia di commercio e pubblica sicurezza.

Art. 43 Vendita di prodotti ittici e prodotti ortofrutticoli presso l'area mercatale di Corso Umberto. Divieto di decongelamento dei prodotti ittici.

E' fatto assoluto divieto di effettuare operazioni di decongelamento dei prodotti ittici sia presso l'area mercatale di Corso Umberto che per le vie pubbliche nonché in aree private della città fatta eccezione per gli stabilimenti autorizzati come prescritto dalla normativa vigente.

I prodotti della pesca freschi devono essere visibilmente separati da quelli decongelati.

I prodotti ittici devono essere esposti per la pubblica vendita con appositi cartelli identificativi, di colore bianco e di dimensioni cm. 20 X 7 con la dicitura "FRESCO" o "DECONGELATO" in lettere di colore blu su ambedue i dorsi.

Ulteriori cartelli delle medesime dimensioni devono indicare se trattasi di prodotti di acquacoltura o prodotti della pesca con la dicitura "PESCATO D' ALLEVAMENTO" ovvero "PESCATO DEL MAR MEDITERRANEO";

I cartelli identificativi devono essere posizionati sulla merce in modo da risultare ben visibili al consumatore;

E' assolutamente vietato l'utilizzo di cartelli identificativi dei prodotti ittici in materiale cartaceo facilmente deteriorabile con inchiostri solubili in acqua. I cartelli devono essere plastificati e comunque in materiale impermeabile, inalterabile, liscio e facilmente lavabile e disinfettabile;

E' fatto obbligo per tutti gli operatori del settore ittico di indossare coprivesti e copricapo che contengano la capigliatura di colore blu non insudiciati e ben allacciati. Per gli operatori del settore ortofrutta i medesimi indumenti devono essere di colore verde.

E' vietato occupare spazi aggiuntivi ai ripiani predisposti nell'area mercatale di corso Umberto da parte degli operatori del comparto ittico.

Gli operatori del comparto ortofrutta non possono posizionare la merce oltre le colonne del porticato antistante ai box e comunque ad una altezza non inferiore a 40 cm dal suolo pubblico.

È obbligatoria la detenzione del libretto sanitario in loco per chiunque è addetto, anche in via occasionale, alle operazioni di vendita dei prodotti alimentari onde consentire agli organi di vigilanza di effettuare i dovuti controlli.

E' obbligatorio, in modo particolare nel corso della stagione estiva, cospargere i prodotti ittici, siano essi freschi o decongelati, con del ghiaccio onde contenere la temperatura entro i 4 gradi centigradi ed evitare l'insorgere di inconvenienti di ordine igienico sanitario;

E' consentita nei giorni festivi infrasettimanali e di domenica nelle ore antimeridiane la vendita presso l'area mercatale di Corso Umberto dei frutti di mare e dei molluschi in considerazione delle consuetudini locali

E' vietato stazionare nell'area mercatale di corso Umberto durante le ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore 06.00) per effettuare operazioni di decongelamento, manipolazione e preparazione dei prodotti ittici per la vendita;

E' vietata la vendita ambulante in forma itinerante dei prodotti ittici e l'esposizione per la vendita al di fuori degli esercizi di vendita.

Art. 44 Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:

- a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,
- b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche

Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L. 287/91.

Art. 45 Attività miste

Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.

I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme che disciplinano l'esercizio delle attività commerciali e la destinazione d'uso degli immobili

Art. 46 Negozi e articoli per soli adulti

La vendita di articoli erotici e riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita. Tali articoli, ove venduti contestualmente ad altri prodotti non a contenuto erotico, dovranno essere conservati o esposti all'interno dell'esercizio commerciale in aree o spazi non accessibili né visibili a soggetti che non siano maggiorenni.

Art. 47 Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:

- a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune della Regione Puglia,
- b) i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano,
- c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.

L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata:

- con veicoli motorizzati purché la merce non sia depositata a contatto con il suolo o non sia esposta su banchi e strutture posizionate nelle immediate vicinanze dei veicoli stessi.

Salvo espressa autorizzazione del Sindaco e/o dell'Assessore delegato alle attività produttive è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;

E' vietata la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.

Allorquando il titolare di una concessione di posteggio su area pubblica o nell'ambito di aree mercatali, non effettua con regolarità il pagamento dei canoni stabiliti dall'Amministrazione Comunale in relazione all'attività svolta o non provvede al pagamento dei tributi locali per lo spazio occupato, il Dirigente della Ripartizione competente diffida lo stesso a regolarizzare quanto dovuto entro un termine di 90 giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, si procede alla sospensione della concessione del posteggio e conseguentemente dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale nell'ambito di tale posteggio. Ove persista ulteriormente il mancato pagamento di quanto dovuto, il perdurare degli effetti della sospensione ed il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa, a tutti gli effetti, come assenza dell'operatore determinando con il decorso dei termini prescritti dall'art 29 comma 4 del D.lgs 114/98, la decadenza della concessione del posteggio e la conseguente revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale

Art. 48 Commercio su aree pubbliche – regime della aree

I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche e i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività solo nelle aree appositamente individuate dal piano del commercio sulle aree pubbliche.

Con specifica autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti, previo indirizzo favorevole del Sindaco e/o dell'Assessore delegato alle Attività Produttive, è possibile il rilascio di autorizzazioni temporanee anche su aree diverse da quelle individuate in modo specifico dal piano del commercio sulle aree pubbliche al sol fine di far fronte a particolari esigenze.

L'attività di vendita è consentita nei giorni e negli orari stabiliti dal Piano Comunale per il commercio sulle aree pubbliche salvo deroga, limitata per brevi periodi, concessa dal Sindaco e/o Assessore delegato alle Attività Produttive, dopo aver valutato circostanze specifiche indicate dagli operatori.

E' vietata la vendita su aree pubbliche tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.

L'esercente l'attività commerciale su aree pubbliche in forma itinerante e su posteggio ha l'obbligo di ripulire lo spazio temporaneamente occupato e l'area circostante ad esso per un raggio di 3 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività e depositarli nei cassonetti preposti dal servizio nettezza urbana .

Nell'esercizio delle attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici, previa autorizzazione rilasciata dai competenti uffici tecnici comunali. E' possibile anche acquisire l'energia elettrica tramite generatori, purchè questi non determinino un intollerante inquinamento acustico e atmosferico tale da arrecare disturbo a terzi.

L'esercente l'attività commerciale su aree pubbliche è responsabile di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o alla proprietà privata di terzi.

Art. 49 Occupazioni per esposizione di merci

Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.

I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 40 cm dallo stesso.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in cui è esercitata l'attività di vendita. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.

Art. 50 Divieto di vendita per asporto di bottiglie in vetro in concomitanza con pubbliche manifestazioni

In concomitanza a pubbliche manifestazioni che comportano un consistente afflusso di pubblico ai pubblici esercizi e agli esercenti attività commerciali di alimenti posizionati entro un raggio di 200 m dal luogo della manifestazione è vietata la vendita di bottiglie in vetro per asporto.

E' altresì vietata la vendita di bottiglie per asporto a coloro che esercitano attività commerciali con chioschi posizionati sul suolo pubblico. Per tali esercenti la somministrazione è consentita solo al banco.

Art. 51 Targhetta dell'amministratore di condominio

Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, deve essere realizzata esclusivamente in ottone o pietra.

Art. 52 Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

La collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS.

Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.

Art. 53 Artisti di strada

L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico, salvo che la manifestazione non sia organizzata o patrocinata dall'Amministrazione Comunale.

In ogni caso tali attività devono essere esercitate nel rispetto delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

Art. 54 Divieto di campeggio libero

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate.

E' inoltre vietato ai possessori di camper, roulotte ecc. muniti di serbatoi per il recupero delle acque chiare e luride di effettuare scarichi di dette acque fuori di aree appositamente attrezzate.

Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione di altre Forze di Polizia per la tutela dell'ordine pubblico.

E' altresì vietato dimorare in luoghi pubblici o in aree private accessibili a chiunque, con tende, baracche o ripari di fortuna. Gli organi di polizia possono allontanare i trasgressori, procedere al sequestro delle tende o delle attrezzature utilizzate ovvero abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati.

Al personale della Ripartizione Tecnica e a chiunque legalmente richiesto, o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con la Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

Con apposito provvedimento del Sindaco possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

Art. 55 Esposizione dei prezzi

I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Art. 56 Servizi igienici

Gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande debbono essere dotati di servizi igienici da tenersi a disposizione dei frequentatori nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica.

CAPITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 57 Controllo

Le occupazioni abusive del suolo pubblico, in caso di rifiuto del ripristino dello stato dei luoghi da parte di chi vi è tenuto, saranno rimosse a seguito di emissione di apposita ordinanza da emettersi dal dirigente del Servizio competente e notificata agli interessati immediatamente per tramite il personale della Polizia Municipale.

Agli ufficiali e agenti della Polizia Municipale è affidato la notificazione ed esecuzione dei provvedimenti emessi dall'Autorità Amministrativa per il controllo delle attività abusive ed ogni altro provvedimento costituente sanzione amministrativa, accessoria e / o disciplinare, come la chiusura e o l'inibizione dell'attività abusiva

Le attività di controllo e repressione avvengono:

- su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino;
- su richiesta dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione o la concessione, che delega la Polizia Municipale a verificare le condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto;
- su iniziativa dell'agente che ha operato sul territorio.

A seguito dell'emissione di provvedimenti sanzionatori amministrativi, la Polizia Municipale procede ad adottare tutti gli atti necessari per procedere alla esecuzione coattiva avvalendosi della collaborazione degli uffici tecnici comunali per dar corso ad eventuali rimozioni di oggetti e/o installazioni dal suolo pubblico.

Ogni spesa per le operazioni di rimozione e custodia saranno poste a carico di coloro che hanno effettuato l'occupazione abusiva in solido con i proprietari delle medesime strutture posizionate indebitamente sul suolo pubblico.

Art. 58 Sanzioni

Ai sensi dell' art. 3 comma 4 ° del T.U.EE.LL. -approvato con D.lgs 18/08/2000 n° 267 i Comuni sono titolari di potestà normativa ed impositiva.

Per tutte le violazioni dei precetti contenuti nel presente Regolamento di Polizia Urbana e prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 300,00.

In caso di recidiva, oltre all'applicazione di sanzioni accessorie quali la sospensione, la revoca e la decadenza, si applicano ulteriori sanzioni pecuniarie il cui importo è determinato nei limiti edittali da Euro 200,00 a Euro 600,00.

Art. 59 Procedimento per l' applicazione delle sanzioni

La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie i cui limiti edittali sono indicati nel precedente articolo.

Entro il termine di 30 giorni è ammesso per ogni violazione del presente regolamento il pagamento in misura ridotta per l'importo previsto dal minimo edittale.

Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e\o un comportamento o la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando di Polizia da cui dipende l'agente accertatore.

Quando il trasgressore non esegue immediatamente a quanto obbligato si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'eventuale ripristino dello stato dei luoghi per il tramite degli uffici tecnici comunali. Ogni spesa eventualmente sostenuta per l'esecuzione è addebitata a carico del trasgressore.

Il Sindaco viene individuato quale Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/81 nonché competente a ricevere eventuali scritti difensivi da parte del trasgressore entro il termine di 30 giorni dalla contestazione della violazione. Valutati gli scritti difensivi e ascoltato il trasgressore ove richiesto, il Sindaco emette l'ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione amministrativa ai sensi dell'art 18 della Legge n. 689/81.

Art. 60 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana previgente e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.